

STATUTO

HSERVIZI S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
BG VIA PRIVATA A. BERNASCONI 13
Numero REA: BG - 346940
Codice fiscale: 03071180164
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" a n. 98018 Rep. / n. 44057 Racc.

I N D I C E

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Art. 2 - SEDE

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

Art. 4 - DURATA

Titolo II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - FINANZIAMENTI

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

Art. 6 - CARATTERISTICHE DELLE AZIONI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 7 - PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ALLA SOCIETA'

Art. 8 - TRASFERIMENTO DI AZIONI

Art. 9 - FORME DI FINANZIAMENTO E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE

Art. 10 - OBBLIGAZIONI

Titolo III - ASSEMBLEA

Art. 11 - GENERALITA' E VERBALIZZAZIONI

Art. 12 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI

Art. 13 - SEGRETARIO

Art. 14 - CONVOCAZIONE

Art. 15 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

Art. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COSTITUZIONE, POTERI, QUORUM
DI DELIBERAZIONE

Art. 17 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Art. 18 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COSTITUZIONE, POTERI,
QUORUM DI DELIBERAZIONE

Titolo IV - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 19 - DIMENSIONE, DURATA IN CARICA ED INCOMPATIBILITA'
DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 20 - NOMINA, SOSTITUZIONE E COMPENSI

Art. 21 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, AMMINISTRATORE
DELEGATO, SEGRETARIO

Art. 22 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, QUORUM DI
DELIBERAZIONE, VERBALIZZAZIONE

Art. 23 - POTERI E RAPPRESENTANZA

Art. 24 - ALTRI RAPPRESENTANTI

**Titolo IV bis - STRUMENTI DI CONTROLLO ANALOGO, CONGIUNTO E
DIFFERENZIATO**

Art. 25 - CONTROLLO ANALOGO, CONGIUNTO E DIFFERENZIATO

Art. 25 bis - COMITATO UNITARIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO
POLITICO-AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

Titolo V - ORGANI DI CONTROLLO

Art. 26 - COLLEGIO SINDACALE E REVISORE DEI CONTI

Titolo VI - DIVIETI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI

Art. 27 - DIVIETI

Titolo VII - BILANCIO E UTILI

Art. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

Art. 29 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI

Titolo VIII - RECESSO - SCIoglimento - CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 30 - RECESSO

Art. 31 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 32 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33 - UNICO AZIONISTA

Art. 34 - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Titolo IX - NORME FINALI

Art. 35 - NORME FINALI

S T A T U T O

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 * DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 35, L. 448/2001, e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000, nonché del libro V, titolo V, capo V, del Codice Civile, una Società per Azioni denominata

"HSERVIZI S.p.A."

Art. 2 * SEDE

1. La Società ha sede in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale trasferimento della sede nel territorio di altro Comune socio. L'Organo amministrativo, in base alle norme di legge in materia, ha la facoltà di modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune stabilito dai soci e può istituire, modificare e sopprimere: filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località nazionali ed estere.

3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, ai fini dei rapporti con la Società, a tutti gli effetti di Legge, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 3 * OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto:

a) la gestione del ciclo idrico integrato sul territorio, attraverso un congiunto e coordinato esercizio dei servizi pubblici di: a1) ricerca, captazione, trasporto, trattamento, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed altri usi; a2) gestione dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e scarico delle acque reflue e di smaltimento dei fanghi residui;

b) la progettazione e la realizzazione di impianti idrici, di fognatura, di depurazione e del gas in proprio e per conto terzi; la fornitura di *know how* riguardante le attività elencate nei precedenti punti;

c) la realizzazione e la gestione di impianti a rete, di proprietà od in concessione, per la produzione e per la distribuzione di acqua surriscaldata/vapore (teleriscaldamento), ad uso di: riscaldamento, raffrescamento e di produzione di acqua calda igienico-sanitaria, nonché la relativa attività di vendita e commercializzazione, anche in forma disgiunta;

d) la gestione dei fanghi di depurazione ivi compreso il loro trattamento, recupero, riutilizzo anche a fini

economici;

e) la raccolta, anche mediante differenziazione, recupero, trasporto, gestione delle piazzole di raccolta e smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche mediante la gestione degli impianti a tecnologia complessa;

f) le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente;

g) la produzione, utilizzo e vendita di energia elettrica anche finalizzata al risparmio energetico ed all'uso di fonti rinnovabili;

h) la progettazione, costruzione, organizzazione e gestione di opere e servizi per conto dei Comuni, enti in genere e loro consorzi, con particolare riferimento alle opere ed ai servizi di pubblica utilità;

i) la gestione di ogni altro servizio pubblico locale o servizio strumentale connesso, correlato o attinente a quelli indicati nei punti precedenti ed in ogni caso, compatibilmente con la normativa vigente in materia ed in particolare, con il D.Lgs. n. 175/2016.

2. Ai fini della gestione in affidamento diretto di servizi pubblici locali la società è strutturata in divisioni e sono riconosciuti diritti di controllo analogo, congiunto e differenziato ai soci rappresentanti enti locali conferenti i relativi servizi. Le divisioni corrispondono ai seguenti settori omogenei di attività:

1) ciclo dell'acqua

2) rifiuti

3) fanghi

4) energia elettrica

5) igiene urbana

6) altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

2.1 La Società svolge le seguenti fasi dei Servizi di cui al precedente c.1:

A) proprietà di reti, impianti e dotazioni, ex art. 113, c. 13 D.Lgs. n. 267/2000;

B) quanto transitoriamente previsto all'art. 35 del presente Statuto.

3. La Società assume, nei limiti delle proprie competenze, ogni iniziativa rivolta al risparmio, al rinnovo delle risorse e della valorizzazione del patrimonio idrico.

4. La Società, uniformandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi e le attività di cui ai precedenti commi attraverso risorse umane e materiali proprie, e/o mediante appalti, e/o affidamenti e convenzioni, e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto con soggetti esterni coerentemente con le norme di legge; la gestione dei servizi e delle attività affidati dai soci alla Società, nonché di altri servizi ed attività eventualmente acquisiti dalla Società sul mercato avverrà coerentemente con quanto al comma precedente ed in conformità agli

indirizzi dettati dall'Assemblea.

5. La Società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari, connessi o affini a quelli indicati al primo comma, quali, a puro titolo esemplificativo:

- servizi complementari ai suddetti Servizi "a rete" (quali la gestione e manutenzione degli impianti a valle del contatore) e/o alternativi ai servizi stessi;
- gestione integrata di interventi nel sottosuolo;
- gestione del patrimonio immobiliare della Società stessa, nonché per altri Enti Pubblici e soggetti privati - nel rispetto delle norme di legge in materia;
- gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato anche sulla base di contratti di avvalimento del servizio con il gestore unico,
- gestione di attività connesse, collaterali o complementari a quelle di cui al punto precedente.

6.1 - La Società può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonché assumere, per il raggiungimento di fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale, la partecipazione in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto.

6.2 - La Società può svolgere in genere qualsiasi operazione od attività ritenuta utile ai fini sociali.

6.3 - L'affidamento alla Società da parte degli Enti pubblici - Soci - dei servizi previsti nel presente articolo può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio stesso e comunque escluse le funzioni riservate agli enti locali territoriali e quelle non delegabili per legge.

6.4 - La Società potrà realizzare e gestire le indicate attività direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati, anche non soci ivi compresi eventuali affidamenti o contratti di avvalimento del servizio da parte del Gestore Unico del servizio idrico integrato anche in cooperazione con altre società del settore, sempre adeguandosi a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

6.5 - La Società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche import-export), finanziarie, immobiliari e mobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

6.6 - Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla

disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 79, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della materia normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

7. La Società opera nel rispetto dei vincoli di territorialità per i servizi affidati direttamente (c.d. "in house"), comunque nell'ambito territoriale della società di gestione del servizio idrico integrato.

8. In ogni caso, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo laddove consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 4 * DURATA

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2051.

2. L'Assemblea straordinaria può prorogare tale termine - una o più volte - e/o sciogliere anticipatamente la Società, con l'osservanza delle disposizioni di legge al momento in vigore.

3. Lo scioglimento deve inoltre avvenire per le cause previste dalle leggi vigenti, nonché essere indotto dall'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale.

4. Lo scioglimento potrà essere disposto anche in conseguenza della cessione dell'azienda al gestore unico del servizio idrico integrato, con le modalità e nei termini definiti da apposito atto.

Titolo II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - FINANZIAMENTI

Art. 5 * CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è pari a Euro 29.223.448,00 (ventinovemilioniduecentoventitremilaquattrocentoquarantotto virgola zero zero) ed è diviso in numero 29.223.448 (ventinovemilioniduecentoventitremilaquattrocentoquarantotto) azioni di valore pari a Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, con conferimenti in denaro, o in natura, o crediti coerentemente con l'art. 2342 Cod. Civ., alle condizioni e nei termini da essa

stabiliti nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia o da specifiche pattuizioni societarie.

3. I versamenti del capitale sociale sottoscritto sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto della legge e delle eventuali deliberazioni assembleari o del medesimo.

4. A carico dei Soci in ritardo con i versamenti di cui al precedente comma 3 decorre l'interesse legale; al Socio moroso si applica la procedura di diffida, vendita delle sue azioni, diritto di preferenza degli altri Soci nell'acquisto, ecc., ex art. 2344 Cod. Civ..

5. Ai fini della gestione in affidamento diretto di servizi pubblici locali sono riconosciute particolari prerogative, facoltà e diritti ai soci rappresentanti enti locali conferenti i relativi servizi, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente statuto e dal relativo contratto di servizio. Sono fatte salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti dalla vigente normativa.

Art. 6 * CARATTERISTICHE DELLE AZIONI E DIRITTI DEI SOCI

1. Le azioni - rappresentate da titoli azionari cartacei - sono nominative, indivisibili, trasferibili a norma di legge, ed attribuiscono ai titolari uguali diritti. Ai fini della gestione in affidamento diretto di servizi pubblici locali sono riconosciuti diritti di controllo analogo, congiunto e differenziato ai soci rappresentanti enti locali conferenti i relativi servizi.

2. La qualità di Socio discende dalla titolarità di almeno una azione; essa comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate degli organi societari, anche anteriormente all'acquisizione di dette qualità.

3. Ogni Socio intestatario dispone di tanti voti quante sono le azioni di cui è titolare, anche nel caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulle azioni.

4. In sede di aumento del capitale sociale i Soci hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di azioni già effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

5. Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione assembleare di aumento di capitale approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441, c.5, Cod. Civ..

6. La Società potrà emettere, in luogo temporaneo dei titoli azionari, dei certificati provvisori cumulativi a firma del Presidente.

Art. 7 * PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ALLA SOCIETA'

1. Possono partecipare alla Società:

a) Comuni della Regione Lombardia, nella misura minima complessiva del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, anche attraverso Società di Capitali interamente detenute dai Comuni sopraindicati;

b) altri soggetti pubblici (diversi da quelli sub "a"), od a esclusivo capitale pubblico nella misura massima del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

2. L'ingresso di altri soggetti, comunque pubblici, potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, cc. 4 e 5, Cod. Civ.. E' consentita la cessione, in deroga al gradimento di cui al presente articolo, di tutta o di una frazione della partecipazione da parte dei soci, purché siano rispettate le condizioni minime percentuali (51% (cinquantuno per cento) e 49% (quarantanove per cento)) indicate al precedente comma 1 a) e 1 b) e che tali cessioni siano unicamente effettuate fra Soci del punto 1/a, ovvero fra Soci del punto 1/b verso i Comuni del punto 1/a.

3. L'annotazione nel libro dei soci del trasferimento di azioni che comporti violazione dei limiti di cui al c.1 deve essere rifiutata dall'Organo Amministrativo per la parte eccedente le percentuali stabilite. In nessun caso possono essere esercitati per le partecipazioni eccedenti le percentuali sopra indicate il diritto di voto e gli altri diritti sociali.

4. L'ammissione di nuovi Soci è, comunque, subordinata a specifica deliberazione di gradimento dell'Assemblea ordinaria.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente è previsto un obbligo di acquisto delle azioni da parte della Società o da parte degli altri Soci, oppure il diritto di recesso da parte dell'alienante. Rispettivamente, il corrispettivo o la quota di liquidazione verranno determinati con i criteri e le modalità previsti per il recesso di cui al successivo art. 30 del presente statuto.

Art. 8 * TRASFERIMENTO DI AZIONI

1. Qualora un Socio intenda trasferire ad altri a qualsiasi titolo - anche gratuito e di liberalità - le proprie azioni o i diritti di opzione in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente - con raccomandata A.R. - informare l'Organo Amministrativo, perchè comunichi l'offerta agli altri Soci, specificando: la misura della partecipazione che intende vendere, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, i termini temporali della prevista stipula dell'atto traslativo, in modo che il Presidente dell'Organo Amministrativo possa convocare l'Assemblea ordinaria al fine del gradimento di cui al precedente art. 7, comma 4. Il trasferimento totale della propria quota

azionaria comporta l'esclusione automatica dei rappresentanti degli enti dagli organismi di controllo di cui agli articoli 25 e seguenti.

2. Con il termine "trasferire", di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione non in linea retta, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della Società, ed altro), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) sulle azioni o sui diritti di opzione.

3. In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la Società non riconosce il diritto di voto.

4. L'Organo Amministrativo provvederà, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione del Socio, ad informare, a mezzo raccomandata A.R., allegando la comunicazione ricevuta, tutti i Soci iscritti nell'apposito libro da almeno 60 (sessanta) giorni prima della ricezione, da parte dell'Organo Amministrativo, della comunicazione del Socio venditore.

5. La convocazione dell'Assemblea per il gradimento di cui all'art. 7, comma 4, a cura dell'Organo Amministrativo ha luogo nell'intervallo di tempo compreso fra i 15 (quindici) ed i 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'avviso ai Soci. L'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 16 dello Statuto senza tenere conto della partecipazione del Socio alienante.

6. A gradimento assembleare ottenutosi, i Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. di cui al comma 4, debbono manifestare - a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata all'Organo Amministrativo - la propria incondizionata volontà ad acquistare tutte le azioni (o i diritti di opzione) in vendita.

7. L'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione, al Socio venditore ed a tutti i Soci, per mezzo di raccomandata A.R., delle proposte di acquisto pervenute.

8. La prelazione dovrà essere esercitata dai Soci, in proporzione alle azioni possedute, e su tutte le azioni in vendita. Qualora la prelazione venga esercitata da più Soci, l'insieme di tutte le azioni in vendita sarà attribuito ad essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società, anteriore all'espressione della volontà di prelazione.

9. Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione

sia considerato eccessivo da parte del/i Socio/i che intende/no esercitare la prelazione, il prezzo di vendita verrà determinato d'accordo tra le parti.

10. Qualora, con riferimento al precedente comma 9, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei Soci dichiarerà di non accettare le condizioni di cui allo stesso comma, il prezzo delle azioni sarà stabilito da un Collegio di tre arbitri, a norma dell'art. 1473 del Codice Civile, organo arbitratore nominato, a richiesta della parte più diligente, dalla Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. della Provincia di Bergamo, ai sensi dell'art. 32.

11. Nella propria valutazione l'organo arbitratore dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, della sua posizione di mercato, del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente ove esso appaia in buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni sociali. Esso dovrà, inoltre, avuto riguardo al numero delle azioni e/o diritti di opzione offerti in vendita, attribuire - in conformità a criteri di mercato - un premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza, ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere la maggioranza del capitale sociale, e un decremento valutativo in caso di cessione di pacchetti di minoranza.

12. L'Organo arbitrale comunicherà - tramite l'Organo Amministrativo - e contemporaneamente a tutti i Soci, la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

13. Il prezzo determinato dall'Organo Arbitrale diventerà vincolante per i Soci; con il realizzarsi dell'operazione di trasferimento delle azioni, i costi della procedura arbitrale saranno compensati tra le parti alienante ed acquirente.

14. E' fatta salva la facoltà del Socio alienante di rinunciare alla cessione delle azioni, e del Socio acquirente di rinunciare all'acquisto: dandone comunicazione all'Organo Amministrativo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di cui al comma 12, con raccomandata R.R., a pena di decadenza della facoltà di recesso. Con il mancato realizzarsi dell'operazione di trasferimento delle azioni, saranno a carico del soggetto rinunciatario i costi della procedura arbitrale.

15. Ove tutti i Soci aventi diritto alla prelazione abbiano rinunciato all'acquisto, le spese di valutazione saranno a carico dei rinuncianti ed il Socio offerente è libero di trasferire le proprie azioni, alle condizioni indicate nell'offerta di cui al primo comma.

16. Ove, tuttavia, il Socio offerente non trasferisca le proprie azioni entro 180 (centottanta) giorni dal momento in cui è divenuto libero di effettuarne il trasferimento a terzi, egli, in caso di nuovo trasferimento, deve nuovamente offrirle agli altri Soci ai sensi dei precedenti commi.

17. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

18. I Soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo fra le parti.

19. Se nessun Socio esercita nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta.

20. Qualora il gradimento venga negato, la Società (nei limiti consentiti dall'art. 2357 Cod. Civ.) o gli altri Soci, ai sensi dell'art. 7, comma 4, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter Cod. Civ.. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata, comunicherà al Socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della Società o degli altri Soci.

21. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti, della Società è subordinata all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, da parte di Enti pubblici territoriali Locali, dei limiti della partecipazione in azioni come da art. 7, c.1, lettera a).

22. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui ai commi primo e sesto e non risulti che questa non sia stata accettata, il terzo cessionario: non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni o ai diritti di opzione e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi da altri Soci.

23. Il diritto di prelazione non spetta qualora il trasferimento delle azioni venga effettuato nei confronti di Società e/o Enti partecipati a maggioranza assoluta del Socio cedente.

Art. 9 * FORME DI FINANZIAMENTO E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae mezzi per il conseguimento dei propri fini: dai

ricavi da gestione dei servizi e dell'attività e dall'autofinanziamento che ne deriva; da contributi in conto esercizio ed in conto capitale da parte di Enti Pubblici e soggetti privati; da finanziamenti a medio - lungo termine ed a breve termine, erogati da istituzioni finanziarie abilitate; da canoni derivanti dal gestore unico del servizio idrico integrato a titolo compensativo della cessione della disponibilità dei beni o a titolo di avvalimento nella gestione di specifiche attività, da qualsiasi altro flusso di risorse compatibile con i fini sociali; da prestiti obbligazionari o titoli assimilati.

2. I Soci detentori di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale, e che siano iscritti a libro Soci da almeno tre mesi, possono finanziare la Società ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 385/93 e della correlata delibera CICR 3 marzo 1994, con diritto alla restituzione delle somme. Tali finanziamenti possono essere non proporzionali al numero delle azioni detenute da ciascun Socio e si intendono non onerosi salvo patto contrario espresso: nel qual caso si applicherà il tasso d'interesse legale.

Art. 10 * OBBLIGAZIONI

1. La Società può emettere obbligazioni, sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni, con decisione dell'Assemblea dei Soci adottata in base a quanto disposto dall'art. 18, comma 6, del presente statuto.

Titolo III - ASSEMBLEA

Art. 11 * GENERALITA' E VERBALIZZAZIONI

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria, ex artt. 2364 e 2365 Cod. Civ..

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della seduta di cui all'art. 12 e dal Segretario di cui all'art. 13 o dal notaio - ove previsto dalla legge o deciso dal Presidente della seduta -, e trascritte in apposito libro; il notaio redige obbligatoriamente il verbale dell'Assemblea Straordinaria.

4. Il verbale deve indicare, ai sensi dell'art. 2375, comma 1, Cod. Civ.: la data dell'Assemblea; l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, ed il contenuto delle deliberazioni assunte. A richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno devono essere messe a verbale.

5. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza

ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto, tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

6. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati, conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 12 * PRESIDENZA DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI

1. La seduta assembleare è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
2. Nel caso di assenza o impedimento di entrambi, l'Assemblea designa tra i Soci la persona incaricata di presiedere quella seduta.

Art. 13 * SEGRETARIO

1. Il Presidente della seduta assembleare, consenziente l'Assemblea, nomina un segretario anche non socio; sono fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio.
2. Relativamente alle sedute inerenti la discussione di argomenti riguardanti i servizi pubblici locali di cui all'art. 3 le funzioni di segretario possono essere affidate a rappresentanti degli enti locali interessati.

Art. 14 * CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata:
 - a) su iniziativa del Consiglio di Amministrazione;
 - b) quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino 1/10 (un decimo) del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ., indicando le materie all'ordine del giorno;
 - c) qualora ne faccia richiesta anche un solo socio, relativamente alla discussione circa l'adozione di atti di adeguamento normative non prorogabili, la cui scadenza sia fissata dalla legge in un termine non superiore a 6 (sei) mesi dalla data della richiesta di convocazione;
 - d) qualora ne facciano richiesta uno o più soci affidanti di servizi pubblici locali, indicando le materie all'ordine del giorno.
2. La convocazione dell'Assemblea è di norma presso la sede sociale; essa può essere convocata in altro luogo, purché nella Regione Lombardia, fermo restando quanto al successivo c. 7.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere elevato a 180 (centottanta) giorni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

4. Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione dell'Assemblea uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente tra loro:

- a) avviso da pubblicarsi sui quotidiani "L'Eco di Bergamo" o "Il Giornale di Bergamo" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- b) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- c) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- d) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso.

Per le modalità di cui ai punti b) c) d) deve essere garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

La modalità di cui al punto d) potrà essere utilizzata nei confronti di quei Soci che avranno comunicato di essere in possesso dei relativi mezzi di ricezione e comunicazione, e purché i relativi "indirizzi" siano riportati nel Libro Soci.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (fermo restando quanto al successivo c. 9), del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

6. Nello stesso avviso può essere fissata per altro diverso giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta. Tale seconda convocazione deve essere fissata entro 30 (trenta) giorni dalla prima, ma non nello stesso giorno della precedente.

7. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza degli Amministratori ed i componenti effettivi del Collegio Sindacale, in carica.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. Ai fini della totalitarietà dell'Assemblea, di cui all'art. 2366, comma 4, del Codice Civile, occorre che gli Amministratori e i Sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione, da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che essi siano stati informati della riunione assembleare. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti

dell'Organo Amministrativo e di Controllo non presenti.

9. L'Assemblea ordinaria e straordinaria può anche essere svolta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di cui all'art. 13 di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante di cui all'art. 13.

Art. 15 * INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci almeno 15 (quindici) giorni precedenti quello fissato per l'Assemblea stessa. Può intervenire all'assemblea, senza diritto di voto, relativamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 3 del presente statuto, un rappresentante del Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo di cui al successivo art. 25 bis.

2. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta (anche sul biglietto di ammissione/ricevuta deposito azioni od avviso di convocazione da un altro Socio, purché non Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società, ai sensi dell'art. 2372 Cod. Civ.). La rappresentanza può essere conferita anche per più assemblee.

3. Il rappresentante legale delle persone giuridiche socie partecipa all'Assemblea dimostrando la sua qualifica e può dare delega scritta anche in calce al biglietto di ammissione/avviso di convocazione. Ogni azione dà diritto ad un voto.

4. Relativamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 3 del presente statuto è ammessa la delega soltanto a favore di enti affidanti i medesimi servizi.

5. Gli Amministratori, i componenti del Collegio Sindacale e i dipendenti della Società, nonché gli altri soggetti

previsti dall'art. 2372, c. 5, Cod. Civ., non possono rappresentare i Soci in Assemblea.

6. I Soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea, nonché di regolare l'andamento dei lavori e le modalità di votazione che, comunque, non saranno segrete.

8. Gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione. Il Presidente della seduta può ammettere all'Assemblea, consenziente quest'ultima, il Dirigente del servizio Tecnico ed il Dirigente del servizio Amministrativo, i dipendenti della Società e/o consulenti esterni, al fine di fornire specifiche notizie ai Soci.

**Art. 16 * ASSEMBLEA ORDINARIA: COSTITUZIONE, POTERI, QUORUM
DI DELIBERAZIONE**

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, con qualunque percentuale di capitale rappresentato.

2. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea; in seconda convocazione delibera a maggioranza, qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai Soci intervenuti. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità degli Amministratori se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

3. Le deliberazioni relative all'organizzazione e funzionamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 3 del presente statuto sono adottate, salve le maggioranze previste nel presente articolo, comunque:

- con la maggioranza assoluta del capitale di tutti i soci affidatari di servizi pubblici locali per l'organizzazione ed il funzionamento generale dei servizi;
- con la maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai soci affidatari dei singoli servizi di cui all'art. 3 del presente statuto relativamente all'organizzazione ed il funzionamento dei relativi servizi.

4. L'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno:

- a) approva il bilancio;
- b) determina il numero dei componenti del Consiglio di

Amministrazione;

c) nomina e revoca gli Amministratori, tenuto conto di quanto previsto all'art. 20, commi III e seguenti (solo nel caso di compagine societaria composta interamente da Enti Locali);

d) nomina e revoca il Presidente del Collegio Sindacale e gli altri Sindaci effettivi e supplenti;

e) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;

f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

5. Deve essere autorizzato dall'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2343-bis del Codice Civile, l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei Soci fondatori, dei Soci e degli Amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

6. Sono fatte salve le particolari prerogative, facoltà e diritti ai soci rappresentanti enti locali conferenti i relativi servizi pubblici, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente statuto e dal relativo contratto di servizio.

Art. 17 * COMPENSI E RIMBORSI SPESE

1. L'Assemblea ordinaria, nella prima seduta utile, determina il compenso complessivamente spettante all'Amministratore Unico od al Consiglio di Amministrazione per il proprio funzionamento; inoltre determina il compenso complessivo spettante al Collegio Sindacale tenendo conto che non potrà essere inferiore ai minimi tariffari dell'ordinamento previsto per legge.

2. Agli Amministratori compete altresì, ai sensi di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato nel rispetto dei criteri e delle procedure all'uopo stabilite dal Consiglio stesso, e l'accensione di idonee polizze assicurative autonomamente definite dal Consiglio medesimo ai sensi di legge e del presente Statuto.

Art. 18 * ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COSTITUZIONE, POTERI, QUORUM DI DELIBERAZIONE

1. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, e delibera con la presenza di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione, con più di un terzo di capitale sociale rappresentato; sono fatti salvi i più elevati quorum costitutivi necessari alle deliberazioni di cui ai successivi cc. 5 e 6, ai sensi della seconda parte del 2° comma dell'art. 2368 Cod. Civ..

2. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole

di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

3. L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni anche non convertibili in azioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.

4. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto.

5. Devono essere assunte con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, concernenti: il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato della stessa, la modificazione dell'articolo 1, il trasferimento della sede all'estero, l'emissione di azioni privilegiate, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, nonché delle norme statutarie connesse a tali modifiche.

6. Devono essere assunte con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale le Deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, concernenti: il trasferimento della sede in Italia (preferibilmente in Lombardia), l'aumento del capitale sociale e l'emissione di obbligazioni, sia convertibili che non.

7. Le deliberazioni relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 3 del presente statuto sono adottate, salve le maggioranze previste nel presente articolo, comunque:

- con la maggioranza assoluta del capitale di tutti i soci affidatari di servizi pubblici locali per l'organizzazione ed il funzionamento generale dei servizi;
- con la maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai soci affidatari dei singoli servizi di cui all'art. 3 del presente statuto relativamente all'organizzazione ed il funzionamento dei relativi servizi.

8. E' necessario il voto favorevole di tanti soci affidatari che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale degli stessi, sia in prima che in seconda convocazione, per deliberare la scissione, la scorporazione del capitale sociale o il conferimento di azienda

relativamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 3 del presente statuto.

Titolo IV - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

**Art. 19 * DIMENSIONE, DURATA IN CARICA ED INCOMPATIBILITA'
DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, nei casi e nel numero consentiti dalla legge, nominati dall'Assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società, stante la necessità di assicurare, in ogni caso, l'equilibrio di genere nei termini previsti dalla vigente normativa. Sono comunque fatte salve le limitazioni soggettive relative alla composizione del consiglio di amministrazione previste dalla vigente normativa.

2. Gli Amministratori durano in carica un triennio e sono rieleggibili; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro ufficio. Essi saranno eletti dall'Assemblea che, prima, ne determina il numero, sempre dispari, nei limiti predetti, e ne stabilisce i compensi. Restano salvi l'inizio, la durata e la fine della carica per i primi Amministratori nominati in sede di costituzione della Società.

3. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa; essi non devono trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità o incompatibilità e non devono essere soggetti a divieti di attribuzione di tale incarico previsti dalla normativa vigente ed applicabile.

4. Non possono ricoprire cariche di Amministratore, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che:

a) si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ., dagli artt. 58, 59, 63 e 64 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 39/2013;

b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure; il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;

c) siano in lite con la Società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di Imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società;

d) siano dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche controllanti o vigilanti, comunque compatibilmente con l'art. 11, comma 8 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

5. In caso di organo di amministrazione collegiale deve

essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, nei termini previsti dalla normativa vigente ed applicabile.

6. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza all'ufficio. Per la cessazione e sostituzione degli amministratori valgono le previsioni di cui al Codice Civile, salve le prerogative proprie del Comitato di controllo e dell'Assemblea, così come previsto dal presente statuto.

Art. 20 * NOMINA, SOSTITUZIONE E COMPENSI

1. L'Amministratore Unico o gli Amministratori sono eletti, salvo il caso di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 19, dall'Assemblea Ordinaria la quale, di volta in volta, prima di procedere alla loro elezione, determina il loro numero entro i limiti indicati all'art. 19, c. 1, e ne fissa i compensi come da precedente art. 17. A tal fine l'Assemblea deve essere convocata coerentemente con l'art. 14, comma 4, ma non meno di 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'art. 2379 Cod. Civ., l'ordine del giorno deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede Assembleare.

2. Sono fatte salve le prerogative del Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo di cui al successivo art. 25 bis.

3. Solo nel caso di compagine sociale composta interamente da Enti Locali, vale la procedura di nomina di cui ai successivi commi da 4 a 9-bis del presente articolo.

4. Possono essere presentate, solo da parte dei Soci, liste obbligatoriamente di 3 (tre) o 5 (cinque) candidati alla carica di Amministratori; le liste sono rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

5. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

6. Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina), nonché l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista.

7. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.

8. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

9. Qualora vengano poste ai voti un numero di liste pari o superiore a due, risultano eletti i candidati indicati dalla

lista che riceve il maggior numero di voti in Assemblea; l'ordine con il quale i 3 (tre) o 5 (cinque) candidati sono elencati in ciascuna lista determina coloro che sono eletti, in relazione al numero (tre, cinque) degli Amministratori, deliberato dall'Assemblea prima di procedere alla nomina degli Amministratori stessi come da c.1 del presente articolo.

9-bis. In caso di assoluta mancanza di presentazione di liste, provvede normalmente l'Assemblea alla elezione dell'Amministratore Unico o dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.

10. Qualora, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare per qualsiasi motivo - uno o più Amministratori, ma in numero complessivo inferiore alla maggioranza assoluta del numero degli Amministratori fissati dall'Assemblea, il Consiglio d'Amministrazione provvede - senza indugio e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni - alla sua/loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale (cooptazione). Lo/Gli Amministratore/i così nominato/i resta/no in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria, che dovrà procedere alla sua/loro eventuale conferma, o alla nomina di altro/i Amministratore/i. Sia in caso di conferma, sia di nomina di altro/i, la durata in carica del/i sostituto/i è pari al periodo in cui avrebbe/ro dovuto rimanere nell'ufficio lo/gli Amministratore/i sostituito/i.

11. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente e contemporaneamente la maggioranza degli Amministratori, s'intende decaduto l'intero Organo Amministrativo, e l'Assemblea, convocata senza ritardo, eventualmente dal Collegio Sindacale, provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

**Art. 21 * PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, AMMINISTRATORE
DELEGATO, SEGRETARIO**

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente.

2. La carica di Vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina - al suo interno - un Amministratore Delegato.

Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Il consigliere eventualmente delegato per le materie relative alla gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 3 riceve le direttive del Comitato unitario di

indirizzo e controllo politico-amministrativo-gestionale di cui al successivo art. 25 bis.

4. Spetta al Consiglio stabilire il riparto tra i propri membri del compenso complessivo determinato ai sensi dell'articolo 17.

5. Il Consiglio, inoltre, nell'ipotesi in cui deleghi parte dei suoi poteri ad uno dei suoi membri, può attribuire al soggetto delegato un compenso ulteriore ed autonomo rispetto a quello stabilito dall'Assemblea.

6. Il Consiglio di Amministrazione - su proposta del Presidente - designa un proprio Segretario, anche estraneo al Consiglio fra i Dipendenti della Società; in caso di assenza o di impedimento, il Segretario è individuato fra i presenti, per quella seduta, da chi presiede l'adunanza.

7. Il Consiglio di Amministrazione adotta gli atti di cui al presente articolo su proposta del Comitato unitario di cui al successivo art. 25 bis, ove si tratti di nominare soggetti o delegare funzioni inerenti la gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 3 del presente statuto.

**Art. 22 * CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, QUORUM DI
DELIBERAZIONE, VERBALIZZAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si riunisce, anche fuori dalla sede sociale - ma entro la Regione Lombardia - (fermo restando quanto al successivo c. 14), tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, o dal Comitato Unitario di cui al successivo art. 25 bis.

2. La convocazione deve essere effettuata dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione del luogo (fermo restando quanto al successivo c. 14), del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere ed a ogni membro effettivo del Collegio Sindacale, almeno 3 (tre) giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente, o via telefax, o per posta elettronica, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

3. La convocazione è obbligatoria quando la richieda almeno un terzo degli Amministratori in carica, e in tal caso, decorsi inutilmente 7 (sette) giorni dalla richiesta, la convocazione potrà essere effettuata direttamente dagli Amministratori richiedenti.

4. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

5. Il Consiglio si ritiene validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri

effettivi del Collegio Sindacale, in carica, fermo restando il diritto degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali l'oppositore non ritenga di essere sufficientemente informato.

6. Alle adunanze possono partecipare, se invitati e senza diritto di voto, il Dirigente del Servizio Tecnico ed il Dirigente del Servizio Amministrativo della Società. Può intervenire alle riunioni del consiglio, salvo espresso dissenso da parte della maggioranza assoluta degli amministratori e comunque senza diritto di voto, relativamente alla discussione circa la gestione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 3 del presente statuto, un rappresentante del Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo-gestionale.

7. Ogni Consigliere dispone di un voto, e non può farsi rappresentare da alcuno, pur se provvisto di formale delega.

8. Il Consiglio è presieduto dal proprio Presidente; in mancanza di quest'ultimo, dal Vicepresidente (se nominato e salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2 del presente statuto); in assenza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato; in mancanza pure dell'Amministratore Delegato: dal Consigliere più anziano d'età. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

9. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza.

10. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

11. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei presenti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- e) il deliberato;
- f) su richiesta dell'/degli amministratore/i, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

12. Ove lo prescriva la legge e in ogni caso l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'Organo stesso.

13. Il Consiglio può approvare un regolamento per il proprio funzionamento.

14. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla

riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che siano loro assicurati i fondamentali diritti di partecipazione costituiti: dalla scelta di un luogo, di riunione "base" (dove dovranno essere presenti almeno il Presidente ed il Segretario); dall'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video; dalla possibilità per ciascuno: di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; dalla contestualità dell'esame e delle deliberazioni sugli argomenti discussi. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

15. Ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre ai Compensi stabiliti dall'Assemblea, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

16. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 23 * POTERI E RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con conferimento di tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, che dalla legge o dallo Statuto non siano riservate all'Assemblea e tenuto conto di quanto previsto ai successivi articoli 24, 25 e 25 bis.

2. In conformità agli indirizzi dell'Assemblea, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione:

- a) predispone i più opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza;
- b) cura l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi ed alle attività forniti dalla Società;
- c) promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati;
- d) promuove periodiche verifiche sul livello di gradimento delle prestazioni.

3. Compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, (se nominato e salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2 del presente statuto; la rappresentanza istituzionale della Società, nonché la rappresentanza legale con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, quando non sia deliberato diversamente dal Consiglio stesso; ciò fatti salvi i poteri di rappresentanza attribuiti all'Amministratore Delegato.

4. Spetta al Presidente, o a chi ne fa le veci, la rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in qualunque grado e tipo di giurisdizione, in Italia e all'estero; promuovere arbitrati e resistere a domande di arbitrato, sia rituale che libero; presentare esposti, denunce, querele in sede penale, proporre ricorsi, gravami ordinari e straordinari, nonché istanze intese ad ottenere provvedimenti di urgenza e cautelati; rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, rimettere querele e transigere controversie, sia in sede giudiziale che stragiudiziale; conferire all'uopo i necessari mandati o procure alle liti; nominare procuratori e mandatari in genere, fissandone i poteri.

5. La firma da parte del Vicepresidente di un qualsiasi atto costituisce, nei confronti dei terzi, prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 24 * ALTRI RAPPRESENTANTI

1. Per i singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono, con procura, su delibera dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione - che ne stabilisce altresì l'eventuale remunerazione - essere conferiti ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

Titolo IV bis - STRUMENTI DI CONTROLLO ANALOGO, CONGIUNTO E DIFFERENZIATO

Art. 25 * CONTROLLO ANALOGO, CONGIUNTO E DIFFERENZIATO

1. L'affidamento diretto di servizi pubblici locali alla società potrà essere disposto, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, da parte di soci ("soci affidanti") coerentemente all'oggetto sociale di cui all'art. 3 del presente statuto, relativamente a tutti o alcuni dei settori ivi specificati.

2. La società gestisce i servizi:

- a favore dei soci affidatari e nell'ambito dei territori di competenza dei soci affidatari;
- nel caso di gestione per conto del gestore unico di parti di attività relative al ciclo idrico integrato ed attività a questa connesse o collegate, nell'ambito territoriale di competenza di quest'ultimo.

3. I soci affidanti esercitano congiuntamente e/o disgiuntamente, i più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli organi ed organismi societari ed in particolare:

- possono convocare gli organi e i dipendenti della società per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi pubblici locali;
- richiedono periodicamente e comunque almeno 2 volte l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario;

- effettuano forme di controllo di gestione con le modalità stabilite dai regolamenti interni delle Amministrazioni affidatarie;

- esprimono il proprio preventivo consenso, da intendersi quale condizione di legittimità, per ogni modifica statutaria inerente la gestione dei servizi pubblici locali.

4. La società, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul controllo analogo come definite dalla vigente normativa, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, è strutturata in distinte divisioni. Le divisioni determinano l'applicazione di meccanismi di controllo analogo, congiunto e differenziato secondo le modalità previste dal presente statuto e dai relativi contratti di servizio.

5. I soci affidatari esercitano i poteri relativamente alle divisioni per le quali hanno deliberato l'affidamento diretto dei servizi. Ai fini della efficace gestione dei citati servizi gli organi e dipendenti della società rispondono dell'attività svolta anche agli organismi individuati dal presente statuto.

6. Il controllo da parte dei soci affidatari, oltre che mediante le prerogative di azionista della società così come definite dal diritto societario, viene svolto attraverso:

- un Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo-gestionale (di seguito "comitato unitario");

- un Comitato tecnico di controllo per ogni divisione (di seguito "comitato tecnico").

7. I soci non affidatari diretti di servizi pubblici locali possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo e del Comitato tecnico di controllo per ogni divisione. La maggioranza assoluta dei membri dei citati comitati può disporre l'esclusione dalla partecipazione a singole riunioni ovvero a fasi di una riunione dei soci non affidatari dandone motivata giustificazione in sede di verbale di ogni riunione.

**Art. 25 bis * COMITATO UNITARIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO
POLITICO-AMMINISTRATIVO-GESTIONALE**

1. Il Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo-gestionale è formato:

- da un rappresentante per ogni socio affidante individuato fra il legale rappresentante dell'Ente, l'Assessore delegato o un Consigliere delegato pro-tempore in carica;

- da un funzionario, con compiti di supporto e verbalizzazione e senza diritto di voto, nominato congiuntamente dai soci affidanti nel corso della prima riunione ed individuato fra i segretari, direttori generali ovvero i dirigenti (o responsabili dei servizi negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale) in servizio presso almeno uno degli Enti affidanti.

2. Per mezzo del Comitato di controllo gli enti soci affidanti esercitano congiuntamente sulla società un controllo "analogo" a quello esercitato sui propri uffici, esercitando un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative della società. A tale scopo, il Comitato di controllo:

- a) effettua nei confronti degli organi e degli organismi della società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco/Presidente relativamente al controllo sui propri uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento;
- b) designa l'amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione della società, ove costituito, nonché sindaco unico o i componenti del collegio sindacale;
- c) designa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, e del collegio sindacale;
- d) designa il revisore contabile o la società di revisione;
- e) detta gli indirizzi per la nomina dell'amministratore delegato e del direttore generale della società;
- f) effettua audizioni degli organi di vertice della società sentendo, almeno una volta l'anno, il Presidente;
- g) riceve periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte degli organi di vertice della società con cadenza almeno semestrale;
- h) esprime il preventivo parere (da ritenersi vincolante) sui seguenti atti: piano programmatico, bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, nonché il bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione; costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della società; acquisto di partecipazioni anche minoritarie in dette società, nonché loro dismissione; attivazione di nuovi servizi previsti dallo statuto o dismissione di quelli già esercitati; acquisti ed alienazioni di immobili e di impianti, mutui ed altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; determinazione di linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti. Il Comitato di controllo può fornire il proprio assenso al compimento degli atti di cui ai precedenti punti anche condizionando lo stesso a determinate prescrizioni, vincoli o adempimenti a carico dell'organo di amministrazione. In tal caso, quest'ultimo relaziona in merito al rispetto delle prescrizioni entro il termine stabilito nell'atto di autorizzazione o, in assenza, entro 30 (trenta) giorni dal compimento dell'atto stesso. Gli enti locali soci, che

rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, e ciascun socio affidante per il tramite del Comitato di controllo, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367, comma 1, Cod. Civ., l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il preventivo assenso del Comitato di controllo nei casi previsti dallo statuto ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca dell'organo di amministrazione;

1) esercita tutte le altre competenze e prerogative previste nel presente statuto.

3. Il Comitato di controllo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via straordinaria su richiesta di uno dei soci affidanti o del legale rappresentante della società.

4. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento adottato dal Comitato stesso, fermo restando che ad ogni socio affidante spetta uguale diritto di voto, indipendentemente dall'entità della partecipazione azionaria, che il Comitato delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, che ai membri del Comitato non spetta alcuna indennità o remunerazione di qualunque tipo, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente ed applicabile, che deve essere prevista la figura del Presidente, con compiti di convocazione, di tenuta e cura dei lavori, di rappresentanza del Comitato, che è escluso il diritto di voto in capo al singolo socio con riguardo alle decisioni inerenti le modalità concrete di gestione ed erogazione di un servizio che non sia stato affidato da tale socio alla società.

5. Il Comitato di controllo rappresenta l'universalità dei soci affidanti e le loro decisioni sono adottate, relativamente alla gestione ed alla organizzazione dei servizi pubblici locali affidati, in conformità alla legge, allo statuto, al contratto di servizio quadro ed alle eventuali convenzioni disciplinanti i rapporti fra le amministrazioni stesse.

6. Il Comitato esercita le prerogative di controllo previste nel presente statuto tempestivamente, e comunque in tempi utili a garantire l'adempimento di obblighi di legge e un'adeguata funzionalità alla società.

7. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 4, i soci non affidanti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato. La maggioranza assoluta

dei membri del citato Comitato può disporre l'esclusione dalla partecipazione a singole riunioni ovvero a fasi di una riunione dei soci non affidanti dandone motivata giustificazione in sede di verbale di ogni riunione.

8. E' fatto divieto di istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Titolo V - ORGANI DI CONTROLLO

Art. 26 * COLLEGIO SINDACALE e REVISIONE DEI CONTI

1. L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale. Esso è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti tutti Revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

2. Il Collegio Sindacale, ai sensi degli artt. 2403 e 2403-bis Cod. Civ., vigila: sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli Amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

3. I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere rieletti, ma consecutivamente non più di una volta. La nomina avviene nel rispetto del principio di equilibrio di genere nei termini previsti dalla vigente normativa. I membri del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente ed applicabile.

4. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con delibera dell'Assemblea ordinaria. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del Presidente del Tribunale, sentito l'interessato.

5. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine d'età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla data dell'Assemblea ordinaria convocata, su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi 30 (trenta) giorni, per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli rimasti in carica.

6. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino all'integrazione, dal Sindaco più anziano di età.

7. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai Sindaci, nei limiti previsti dalla normativa vigente ed applicabile.

8. Le funzioni, i doveri e le responsabilità dell'Organo di revisione sono quelle stabilite dalla Legge.

9. I Sindaci effettivi devono assistere alle Assemblee, ai Consigli di Amministrazione. In caso di assenza ingiustificata, nell'arco di un anno, per più di una

Assemblea (escluse quelle totalitarie), per più di quattro Consigli di Amministrazione (esclusi quelli totalitari) e per più di due riunioni periodiche del Collegio sindacale, ne sarà disposta la revoca dell'incarico da parte dell'Assemblea.

10. Il Collegio Sindacale viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e posta elettronica).

11. Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri effettivi del Collegio stesso.

12. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi un verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

13. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

14. Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti; considerando altresì quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 in materia di revisione legale dei conti.

Titolo VI - DIVIETI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI

Art. 27 * DIVIETI

1. E' stabilito il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, così come il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

2. E' stabilito il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Titolo VII - BILANCIO E UTILI

Art. 28 * ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo, in conformità alle prescrizioni di legge, provvede alla redazione del bilancio ed a presentarlo all'Assemblea ordinaria - convocandola - per la sua approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora circostanze particolari legate alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, previa motivata delibera di

consiglio di amministrazione.

3. Il bilancio, che non può essere redatto in forma abbreviata, si compone di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, ex art. 2423 e ss. Cod. Civ..

Il Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo-gestionale predispone la bozza di bilancio relativamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 3 del presente statuto.

Art. 29 * DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI

1. L'utile netto di bilancio è ripartito dall'Assemblea ordinaria come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva è stata ridotta, per, copertura di perdite, al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) la rimanente parte dell'utile netto è, secondo le deliberazioni assembleari, accantonato a riserve (o riportato a nuovo esercizio) e/o distribuito ai Soci, a titolo di dividendo.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione nei termini che verranno annualmente fissati da quest'ultimo.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti - come sopra - esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

Titolo VIII - RECESSO - SCIoglimento - CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 30 * RECESSO

1. Hanno diritto di recedere, per tutto o parte delle proprie azioni, ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile, i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto della Società, quando consente, un mutamento significativo dell'attività della stessa;

b) la trasformazione della Società;

c) la revoca dello stato di liquidazione;

d) il trasferimento della sede sociale all'estero;

e) l'eliminazione di clausole di recesso previste;

f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione;

g) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso.

I soci hanno altresì diritto a recedere dalla Società in relazione al disposto di cui all'art. 7, comma 5, del presente statuto. Il recesso da parte di soci affidatari diretti di servizi pubblici locali comporta l'esclusione automatica dei rappresentanti degli Enti dagli organismi di controllo di cui agli articoli 25 e seguenti.

2. Non hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari o alla proroga del termine.

3. Il Socio che intende recedere dalla Società deve comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare, di cui ai temi del 1° comma, sulla quale è stato dissenziente e che è causa del suo intento di recesso, o se non prevista, dalla trascrizione nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee (o in quello delle Adunanze e Deliberazioni del consiglio di amministrazione).

4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione assembleare, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti occorsi che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

5. Nella raccomandata, di cui al comma 3, devono essere elencati:

- a) le generalità del Socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti il procedimento;
- c) il valore nominale delle azioni per le quali il diritto di recesso vuole essere esercitato.

6. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la raccomandata di intento del recesso è pervenuta alla sede della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei Soci.

7. Il recesso non può essere esercitato, e se già stato esercitato è privo di efficacia, se entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta o dall'esercizio del recesso, la Società:

- a) revoca la delibera che ha originato il disaccordo e legittimato il recesso;
- b) delibera lo scioglimento della stessa.

8. Il Socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere dell'Organo di controllo, secondo i criteri stabiliti nell'art. 2437-ter del Cod. Civ..

9. Qualora il Socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato

dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, su istanza della parte più diligente. In tal caso si applica il primo comma dell'art. 1349 Cod. Civ..

10. Gli Amministratori, ai sensi dell'art. 2347-quater del Cod. Civ., devono offrire in opzione le azioni del Socio recedente agli altri Soci in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione (ai sensi dell'art. 2437-ter, ultimo comma, del Cod. Civ.) per l'esercizio del diritto di opzione è concesso un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate. Qualora i Soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, l'Organo Amministrativo può collocarle presso terzi, purché nel rispetto di quanto stabilito all'art. 7.

11. In caso di mancata collocazione ai sensi delle disposizioni precedenti, le azioni del recedente vengono rimborsate utilizzando riserve disponibili. In assenza di utili e di riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società.

12. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, commi 2, 3 e 4 Cod. Civ.; nel caso in cui l'opposizione dei creditori sociali sia accolta dal Tribunale competente, la Società si scioglie.

Art. 31 * SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del limite legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 Cod. Civ.;
- e) per deliberazione dell'Assemblea;
- f) per il conferimento della società in altra;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

3. L'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, fissando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili;
- a chi dei Liquidatori spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri e i tempi in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;
- i compensi di spettanza ai liquidatori.

Art. 32 * CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale formato da tre membri e nominato dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Bergamo, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
2. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Bergamo. La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Collegio stesso.
3. Il Collegio dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina e tanto in via rituale secondo il diritto. Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni del Collegio vincoleranno le parti.
4. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio.
5. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle azionate nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003.
7. Qualora la causa non sia compromettibile in arbitri, ai sensi dell'articolo 806 Codice Procedura Civile, il Foro competente sarà quello di Bergamo.

Art. 33 * UNICO AZIONISTA

1. Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 Cod. Civ., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di

nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

3. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

4. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 34 * SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo, Cod. Civ..

Titolo IX NORME FINALI

Art. 35 * NORME FINALI

1. La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti.

2. In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci affidatari relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi pubblici locali.

3. Sono fatti salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti ai soci affidatari nello statuto e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari.

4. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente statuto dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo, congiunto e differenziato sulla società da parte dei soggetti affidanti, il Comitato unitario, ogni socio affidante, l'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato unitario stesso, propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente.

5. La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.

6. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, recante *"Testo unico in materia di società a*

partecipazione pubblica" e s.m.i., nonché le norme, in quanto compatibili ed applicabili, contenute nelle Leggi speciali in materia, nel Codice Civile, nonché nelle norme generali di diritto privato.

F.to MONZANI MASSIMO

-----F.TO GIUSEPPE MANGILI (LS)

37 di 37